



COMUNE DI PETTINEO

PROV. DI MESSINA

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

Comune di PETTINEO (Provincia di Messina)

Approvato con delibera di C.C. n. _02_ del 14.02.2008

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento comunale disciplina la concessione delle aree e dei loculi per le sepolture private, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sanità ed igiene.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osserva il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 2

Caratteristiche delle concessioni

1. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime del demanio pubblico, ex art. 824 del c.c., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene, restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.
2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del c.c.
3. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri la cappella gentilizia e la tomba a terra ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi degli aventi diritto.
4. E' consentito il subentro agli eredi legittimi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 3

Planimetria del Cimitero

1. La planimetria del cimitero, in cui sono individuate anche le are destinate alle concessioni per sepolture private, viene aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, ogni cinque anni, e, comunque, ogni qualvolta siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
2. Il Piano di utilizzo indica le aree e i loculi per i quali può essere rilasciata concessione nell'arco temporale di un anno.

Art. 4

Tipologia e durata delle sepolture

Le sepolture private consistono nella temporanea concessione di:

- a) celletta comunale per contenere una cassetta con resti mortali provenienti da esumazione, estumulazione o cremazione;
- b) loculo comunale per sepoltura individuale (a specchio o a buco), per la durata di anni (60) sessanta;
- c) area di inumazione per tombe a terra, per la durata di anni (60) sessanta;
- d) area cimiteriale per costruzione tombe o cappelle gentilizie, della durata di anni (60) sessanta;

Art. 5

Richiesta concessione cimiteriale

1. La concessione di sepoltura descritta all'art. 4, lettere a) b) c) e d), è rilasciata previa istanza in carta bollata con l'indicazione del tipo di concessione richiesta, dei dati anagrafici e del rapporto di parentela fra le persone alle quali è destinata.
2. Essa viene rilasciata dal responsabile dell'Area competente.

Art. 6

Atto di concessione

1. L'atto di concessione per l'uso del bene appartenente al demanio cimiteriale contiene l'indicazione del tipo e durata della concessione, le generalità del concessionario privato o del legale rappresentante di ente o associazione morale o religiosa, i criteri per l'individuazione della salma o delle salme da accogliere, le clausole ed i limiti del diritto d'uso, gli oneri e gli obblighi a carico del concessionario e gli estremi dell'avvenuto pagamento del canone di concessione, secondo le tariffe che saranno determinate da apposita delibera di Giunta Municipale.
2. Non può essere rilasciata concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti ed associazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. La concessione non è trasferibile per atto tra vivi e può essere revocata in ogni momento per esigenze di interesse pubblico o per grave inadempienza del concessionario. In caso di morte del concessionario privato il rapporto di concessione con l'Amministrazione concedente sarà disciplinato dagli articoli del codice civile, libro delle successioni.
4. La concessione di cui ai punti a, b e c dell'art. 4 viene dichiarata decaduta quando non sia stato occupato dalla salma della persona per la quale venne concessa o quando la salma stessa dai parenti, eredi o aventi causa venga trasferita in altra sepoltura o nel caso di concessione di aree cimiteriali per cappelle gentilizie di cui al punto d) dell'art. 4 non è stata utilizzata secondo le prescrizioni del comma 2 all'art.8

5. La revoca o la decadenza della concessione non danno diritto ad alcun rimborso a qualsivoglia titolo né al concessionario né ai suoi eredi o aventi causa, mentre restano acquisiti gratuitamente al Comune i manufatti realizzati sul sito.

6. L'atto di concessione è redatto, in duplice copia, tra l'Ente ed il concessionario, in carta legale, con spese a carico dello stesso concessionario.

7. L'atto di concessione dovrà prevedere a carico del concessionario l'obbligo di provvedere a sua cura e spese alla collocazione della lastra tombale e dei relativi rifasci del tipo e del colore fissate e fornite dal Comune.

8. Le operazioni cimiteriali inerenti la tumulazione e le traslazioni delle salme dovranno essere effettuate, a spese del concessionario, da ditte specializzate nel settore aventi i requisiti di legge. Le traslazioni, saranno effettuate esclusivamente dall'Amministrazione, tramite affidamento a ditte aventi i requisiti di legge, mentre i lavori per le tumulazioni potranno essere eseguite anche a cura del concessionario, fermo restando l'obbligo di quanto previsto al comma 7.

Art. 7

Pagamento della tariffa di concessione

1. Il pagamento della tariffa di concessione va effettuato in unica soluzione prima della stipula dell'atto di concessione.

2. Il Responsabile dell'Area risponde personalmente dei mancati e/o ritardati pagamenti.

Art. 8

Concessionario di area cimiteriale

1. Il concessionario di area cimiteriale può essere una persona fisica, residente o nata nel Comune, o un ente morale o associazione religiosa, avente sede, anche periferica o secondaria, nel Comune.

2. Nella concessione a persona fisica di Area cimiteriale per la costruzione delle cappelle gentilizie, il diritto alla sepoltura spetta, oltre che al concessionario, ai componenti della sua famiglia intesi ai sensi dell'art. 433 del codice civile. E' consentito, su richiesta dei concessionari la tumulazione di salme di persone che risultano essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, come previsto dall'art.93 -2° comma del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

3. Nella concessione ad ente morale o associazione religiosa di area cimiteriale per la costruzione delle cappelle gentilizie le persone cui è riservato il diritto di sepoltura devono rispondere ai requisiti di cui all'art.11, comma1, lettere a), b), c) e d).Agli stessi requisiti devono rispondere i soggetti che fanno richiesta per l'assegnazione dei loculi cimiteriali.

4. In ogni caso, il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

5. Una stessa famiglia o ente o associazione non può ottenere più di una concessione per le aree di cui all'art. 4 - comma 1, lettera d) (area per costruzione cappelle gentilizie).

6. Sulle sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, nel rispetto del decoro del luogo e delle persone, previa preventiva autorizzazione da parte del Responsabile dell'Area di pertinenza, previo parere del responsabile dell'Area Urbanistica.

7. Spetta al concessionario, a sua cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura privata relativamente alle parti costruite od installate dal concessionario, oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile dal Comune per motivi di decoro, sicurezza ed igiene.

Qualora il concessionario o aventi causa non provvedesse, previo avviso da parte del Comune e conseguente diffida, si provvederà in danno con rivalsa di spese.

8. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi causa, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 9

Criteri di assegnazione dell'area

Il Responsabile dell'Area in base alle domande pervenute predisporrà in ordine cronologico una graduatoria di assegnazione. I soggetti non collocati in graduatoria utile, dovranno presentare nuova domanda per partecipare all'assegnazione.

Il richiedente resta obbligato a proprie spese al trasloco delle salme tumulate nei loculi riutilizzabili da parte dell'Amministrazione entro sei mesi dal collaudo della cappella gentilizia, senza alcun onere o rimborso del canone precedentemente pagato all'Amministrazione.

Per ogni giorno di ritardo nel trasloco, imputabile al concessionario è dovuta una penale di Euro 10,00 al giorno per ogni loculo che rimane occupato, qualora nel punteggio attribuito al concessionario dell'area si abbia tenuto conto della riutilizzazione dei loculi occupati da parenti del concessionario.

Art. 10

Celletta ossaria

1. La concessione, nei limiti delle disponibilità, di una celletta comunale di cui al precedente art. 4 - comma 1, lettera a) - può contenere una cassetta con resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria o straordinaria dallo stesso cimitero oppure cremazione di residenti nel Comune al momento del decesso oppure nati nel Comune e/o parenti in linea retta fino al terzo grado.

2. Possono essere concesse anche a resti di persone seppellite in altri cimiteri che rispondono ai requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 1 del successivo art. 11.

3. Sulla cassetta deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 11

Loculo

1. I loculi per sepoltura individuale sono concessi, secondo le disponibilità, per:

- a) defunti residenti nel Comune;
- b) defunti residenti in altro Comune ma nati nel Comune;
- c) defunti residenti in altro Comune parenti in linea retta entro il terzo grado o coniuge con soggetti residenti nel Comune e/o sepolti nel cimitero comunale;
- d) defunti residenti in altro Comune parenti in linea retta entro il terzo grado o coniuge o convivente more uxorio di defunti sepolti nel cimitero del Comune.

2. I loculi comunali sono ripartiti in due categorie:

- a) di prospetto laterale le cui dimensioni visibili esterne, parte dove dovrà essere apposta la lapide, sono di cm. 85 x cm. 65 (loculo a buco);
- b) di prospetto principale le cui dimensioni visibili esterne, parte dove dovrà essere apposta la lapide, sono di c. 235 x c. 65 (loculo a specchio).

3. I loculi vengono concessi in via prioritaria in occasione del decesso delle persone cui sono destinate, su istanza del familiare più prossimo al defunto e/o terzi interessati di agenzie funebri che dovranno impegnarsi in solido con il familiare al pagamento del costo del loculo e alle spese per il rilascio dell'atto di concessione.

L'istanza può riguardare al massimo due concessioni, purché i loculi siano contigui e sulla stessa fila, sovrapposti, uno per il defunto e l'altro per il suo coniuge o convivente more uxorio anche sepolto altrove, nel rispetto del 1° comma.

Possono essere anche concessi altri loculi per uno o più figli o deceduti o sepolti altrove, o per fratelli e sorelle o deceduti o sepolti altrove, che non hanno mai contratto matrimonio, né hanno figli e hanno vissuto, negli ultimi cinque anni, nello stesso nucleo familiare, qualora vi sia la disponibilità e la contiguità di loculi.

Possono essere anche concessi in presenza di ampia disponibilità altri loculi per uno o più figli viventi, che non hanno mai contratto matrimonio, né hanno figli e hanno vissuto nello stesso nucleo familiare sin dalla nascita, qualora vi sia la disponibilità e la contiguità di loculi.

Sempre in presenza di ampia disponibilità i loculi possono essere concessi a persone in vita di età superiore ai 65 anni.

Possono essere concessi loculi a coniugi, e/o conviventi anche se uno dei due abbia una età inferiore ai 65 anni.

Per gli ultimi due commi i richiedenti debbono essere in possesso dei requisiti di cui al 1° comma art 8 del presente regolamento.

4. I loculi comunali vengono concessi per un periodo di 60. anni (sessanta) decorrenti dalla data di concessione accertata mediante l'atto di concessione di cui al precedente art. 6 - comma 6.

5. La concessione del loculo è rilasciata per contenere una salma racchiusa in doppia cassa, l'una in legno e l'altra in metallo, secondo quanto disposto dal regolamento di polizia mortuaria.

6. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 12

Criterio di assegnazione Cellette e Loculi

1. L'assegnazione delle cellette per contenere una cassetta con i resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione (art. 4 - comma 1 - lettera a) e dei loculi a specchio o a buco per sepoltura individuale (art. 4 - comma 1 - lettera b) sarà fatta rispettando, al momento della concessione, la numerazione progressiva, iniziando dalla prima fino all'ultima fila;
2. Nel caso in cui venga fatta richiesta di più loculi, secondo l'art. 11, comma 3 e nella fila non vi sia la disponibilità di loculi contigui, si assegnano detti loculi nella fila successiva riservando il loculo rimasto nella fila precedente alla richiesta singola.
3. Nell'assegnare i loculi a soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare si avrà comunque cura di concedere loculi contigui sia in senso orizzontale (ove possibile) che in senso verticale al fine di completare il lotto.

Art. 13

Area di inumazione

1. Le aree di inumazione sono concesse in occasione del decesso delle persone a cui sono destinate, secondo le disponibilità e i criteri di cui all'art. 11.
2. Le aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione saranno successivamente individuate ed avranno comunque le dimensioni di cm. 250 x cm. 100. Su tali aree può essere autorizzata l'installazione di una lapide in marmo e la delimitazione secondo la tipologia dettata dal Comune.
3. La concessione di un'area, di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera c) viene assentita dal responsabile dell'Area, per contenere una salma racchiusa in cassa di legno; non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
4. Qualora si tratti di salma proveniente da altro comune per la quale sussiste l'obbligo della duplice cassa, la inumazione deve essere subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, nel rispetto delle norme di sanità ed igiene.
5. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 14

Trasferimento di resti mortali

1. Il trasferimento da parte dei parenti, eredi o aventi causa dei resti mortali per cui sono state assentite le concessioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 13 fa cessare immediatamente il diritto d'uso della concessione della celletta, del loculo e dell'area che ritornano nella disponibilità del Comune senza alcun rimborso a qualsiasi titolo, nemmeno per il rimborso delle spese, per il concessionario, gli eredi o aventi causa.

Art. 15

Aree cimiteriali per costruzione Tombe e Cappelle Gentilizie

1. La concessione sessantennale (60) di un'area cimiteriale, di cui al precedente art. 4 - comma 1 - lettera d), viene assentita, nei limiti delle disponibilità, per la realizzazione delle tombe e cappelle gentilizie. La concessione per tombe da la possibilità di utilizzare lo spazio sottostante per una ulteriore tumulazione o per ospitare tre cellette ossario , restando a carico del concessionario l'obbligo di garantire la possibilità di accesso agli spazi sottostanti, da prevedere nel progetto, nel rispetto delle norme vigenti.
2. La concessione è autorizzata con apposita determinazione del responsabile dell'Area e secondo la graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 9; il conseguente atto di concessione deve essere stipulato, a pena di automatica decadenza, entro 3 (tre) mesi dalla data di autorizzazione.
3. Il progetto della costruzione deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile dell'Area Urbanistica, previo parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'A.S.L.
4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
5. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
6. Dalla data dell'atto di concessione edilizia , i lavori di edificazione devono iniziare entro dodici mesi, pena la decadenza della concessione, ed essere ultimati entro i successivi diciotto mesi, pena l'applicazione di una penale di 30 euro per ogni giorno di ritardo oltre il termine nell'ultimazione; previa motivata istanza del concessionario, il Responsabile dell'Area che gestisce le concessioni a costruire può prorogare per una sola volta i predetti termini per un eguale periodo, senza applicazione di penalità. Costituisce giusta causa di proroga l'approvazione del progetto con ritardo imputabile all'ufficio tecnico e/o comprovate motivazioni di natura tecnica e/o economica per una sola volta e per un periodo non superiore a mesi tre.
7. La decadenza per il mancato rispetto dei termini è automatica, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso di somme, a qualsiasi titolo. Rimangono acquisite gratuitamente dal Comune le eventuali opere incompiute.
8. L'impresa incaricata della costruzione può accedere nel cimitero negli orari stabiliti, presentando al custode l'autorizzazione del Responsabile dell'Area che cura la gestione dei servizi cimiteriali ed osservando tutte le prescrizioni e le norme vigenti in materia.
9. La stessa impresa è tenuta a rispettare il decoro del cimitero evitando canti, schiamazzi e attività rumorose e l'uso di radio ad alto volume; essa deve evitare di ingombrare i viali con i materiali da costruzione e di ostacolare l'accesso delle persone alle tombe adiacenti a quella in costruzione, e deve curare altresì che non vengano in alcun modo danneggiate piante e fiori esistenti.
10. Al termine della costruzione, l'impresa deve lasciare perfettamente pulite ed in ordine le parti comuni del cimitero ed i viali adiacenti alla tomba costruita, ripulendo accuratamente eventuali parti imbrattate.

11. Dopo il completamento dei lavori, eseguito il collaudo, a cura dell'Ufficio Urbanistico Comunale e previa autorizzazione dell'ASL, la tomba di famiglia può essere utilizzata.

Art. 16

Voltura concessione

1. Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi devono darne notizia al Comune, entro sei (sei) mesi, con la contestuale richiesta di voltura dell'intestazione della concessione in loro favore e la designazione del loro rappresentante nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

2. Il responsabile dell'Area che gestisce le concessioni cimiteriali, con proprio provvedimento, effettua la variazione nei confronti degli aventi diritto, che assumono a tutti gli effetti la qualità di concessionario.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che sia stata effettuata la richiesta di aggiornamento, il responsabile dell'Area provvederà a designare un rappresentante degli eredi con cui continuerà, sino alla scadenza della concessione, il rapporto concessorio. Esso verrà individuato fra gli eredi cui la successione riserva la quota maggiore, a parità di quota al residente nel Comune e a parità di residenza alla persona più anziana.

4. Dell'elezione del nuovo rappresentante verrà data comunicazione ai rimanenti eredi mediante notifica, se non conosciuti, con avviso all'Albo Pretorio.

Gli atti compiuti dal rappresentante degli eredi o a lui notificati, relativi al rapporto con l'Amministrazione concedente, si intenderanno effettuati anche in nome e per conto dei rimanenti eredi. Gli eredi potranno fare valere i loro diritti esclusivamente nei confronti del loro rappresentante eletto o nominato dall'Amministrazione. Nulla hanno a che pretendere o a fare valere nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Art. 17

Diritto d'uso sulle sepolture private

1. Salvo modifiche successive, l'esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario o ai suoi eredi o aventi causa nel rispetto del 2° comma dell'art. 8.

Ogni soggetto può espressamente rinunciare al diritto di sepoltura. Eccezionalmente il concessionario del sepolcro potrà utilizzare la sepoltura solo per suoi parenti entro il terzo grado premorti ai soggetti sopra indicati o previa rinuncia di questi ultimi.

2. Nel caso di richiesta di operazioni di polizia mortuaria, il richiedente è tenuto a dimostrare il proprio diritto con l'esibizione dell'atto di concessione o, in mancanza, con altro idoneo mezzo di prova.

3. Eventuali controversie fra più aventi diritto sono risolte innanzi all'Autorità giudiziaria competente, con esclusione di ogni responsabilità del Comune circa i rapporti fra le parti interessate.

4. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli articoli del c.c. in materia di successione e la disciplina della concessione in diritto di superficie e della concessione demaniale.

Art. 18

Proroga, decadenza e revoca della concessione

1. La concessione, alla scadenza, può essere rinnovata per uguale periodo e con le stesse modalità, previo il pagamento del solo canone di concessione secondo la tariffa vigente all'epoca del contratto di rinnovo.
2. Alla naturale scadenza, di qualsiasi tipo di concessione, il Responsabile darà avviso al concessionario agli aventi diritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicando i termini, le modalità del rinnovo e l'importo da versare per il rinnovo stesso; in caso di irreperibilità del concessionario e degli aventi diritto, l'avviso sarà fatto a mezzo pubbliche affissioni all'Albo Pretorio.
3. Trascorso il termine assegnato per il rinnovo il Responsabile dichiara decaduta la concessione e provvede all'acquisizione del bene dandone comunicazione alle parti interessate, in caso di irreperibilità mediante affissione all'albo pretorio, dell'avviso stesso.
4. Il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, può dichiarare la revoca o la decadenza della concessione della sepoltura privata per gravi motivi o per violazione di legge o di regolamento.
5. La concessione revocata o decaduta può essere assegnata dal dirigente dell'area competente a terzi subito dopo la liberazione dai resti mortali e l'avvenuto ripristino, nel rispetto della disciplina degli articoli precedenti.

Art. 19

Rinuncia alla concessione

1. Limitatamente alle concessioni, il concessionario può rinunciare, prima della scadenza alla concessione della sepoltura privata e avere diritto alla permuta del 50% del valore del loculo alla data di concessione, senza rivalutazione. Il diritto ha valore per eventuali spostamenti di defunti, il cui decesso è avvenuto nei cinque anni precedenti.
2. L'Amministrazione concedente può richiedere il ripristino dei luoghi a spese del concessionario.

Art. 20

Tariffe

1. Si applicano, per le concessioni cimiteriali, le tariffe che saranno determinate da apposita delibera di Giunta Municipale secondo i seguenti criteri:
 - per i loculi: costo manufatto, incidenza acquisto terreno, incidenza costo opere di urbanizzazione, maggiorazione per manutenzione e servizi per la durata della concessione; Le tariffe verranno differenziate in relazione all'ubicazione del loculo secondo il seguente schema: 1° fila 80%; 2° fila 130%; 3° fila 120%; 4° fila 70% del costo unitario ricavato dall'applicazione dei criteri di cui sopra.

- per le tombe a terra e le aree per cappelle gentilizie: incidenza acquisto terreno, incidenza costo opere di urbanizzazione, maggiorazione per manutenzione e servizi per la durata della concessione.

Art. 21

Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. Gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere murarie dei loculi costruiti dal Comune, sono, per tutta la durata della concessione, a carico del Comune che ne recupera il relativo onere dai concessionari, con il canone di concessione.
3. Rimangono a carico del concessionario, suoi eredi od aventi causa, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi il concessione, limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo, la sua collocazione, le epigrafi e la conservazione del decoro esteriore.
4. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato dal Responsabile dell'Area Urbanistica inidoneo alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi, pena la decadenza.

Art. 22

Lavori privati nel cimitero

1. Per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc, gli interessati si avvalgono dell'opera di operatori privati.
2. Nessuna opera può essere iniziata prima che sia stato rilasciato idoneo provvedimento autorizzativo. Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, invece, non che per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc, è sufficiente la comunicazione al Servizio Cimiteriale, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.
3. Gli esecutori dei lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili solidalmente con i medesimi delle opere eseguite e di eventuali danni al comune o a terzi.
4. Per i lavori edili ed affini inerenti nuove costruzioni, restauri e manutenzione straordinaria, i concessionari o gli operatori privati sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di una somma, a titolo cauzionale, determinata dal Responsabile dell'Area che gestisce i servizi cimiteriali, anche a mezzo di polizza fidejussoria, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni e a prestare valida polizza con una compagnia di assicurazione, a favore dell'Amministrazione concedente, per danni che possono derivarne a persone o cose, per un valore di Euro 500.000,00 e per tutta la durata dei lavori, sino al collaudo.
Dopo il collaudo, l'Amministrazione provvederà a comunicare lo svincolo della cauzione e dell'assicurazione.

5. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

6. Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e comunque non potrà occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio cimiteriale.

7. I materiali di scarto e rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri, in ogni caso l'Impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

8. Per i consumi di acqua ed energia elettrica occorrenti per l'esecuzione delle opere, è dovuto al Comune, prima dell'inizio dei lavori, il corrispettivo fissato in tariffa.

9. All'interno del Cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese di portata non superiore a 35 quintali, per l'esecuzione sui lavori su indicati, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Servizio Cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

10. Il Servizio Cimiteriale vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

Art. 23

Estensione ambito di applicazione del Regolamento

1. Restano ferme la disciplina e le clausole contrattuali delle concessioni rilasciate o per i loculi occupati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento trova applicazione per le nuove concessioni da rilasciare anche nell'antico Cimitero.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, i loculi prenotati dovranno essere regolarizzati , previo pagamento della tariffa stabilita, con apposito atto di concessione.

4. Le spese di manodopera, del materiale e tassa sanitaria per l'estumulazione delle salme relative ai loculi requisiti e utilizzati provvisoriamente sono a carico del Comune.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente , approvate con formale deliberazioni consiliari.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio comunale dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.